



SENTENZA

N.14/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74457**, su ricorso in riassunzione depositato in data 11.9.2024 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al fascicolo di prime cure e conferita per ogni stato e grado, dall'avv. Claudio Parisi e con il medesimo elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via Foria n.130 (pec: claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania,

in Napoli, via Medina n. 61 (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

Parte ricorrente ha premesso quanto segue:

- di aver prestato servizio alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri con la qualifica di appuntato scelto;

- di essere cessato dal servizio a partire dal 1.5.2018 e di essere stato collocato in quiescenza con il sistema misto, avendo l'INPS ritenuto erroneamente che alla data del 31.12.1995 l'anzianità contributiva fosse di 17 anni, 3 mesi, 21 giorni;

- che in realtà la corretta anzianità contributiva era di 18 anni, 2 mesi e 1 giorno, dovendosi tener conto anche di ulteriori 10 mesi e 8 giorni di contributi maturati nella gestione ex ENPALS;

- di avere presentato in data 30.4.2018 apposita
domanda di ricongiunzione a mezzo pec cui l'INPS non
ha dato seguito;

- che, l'INPS, costituitosi in giudizio, aveva chiesto
dichiararsi l'improponibilità del ricorso ovvero la sua
infondatezza;

Con sentenza n. 459/2021, il Giudice di prime cure, in diversa composizione, aveva rigettato il proposto ricorso;

Successivamente, parte ricorrente aveva impugnato

	detta sentenza nella parte in cui era stata dichiarata	
	l'insussistenza del diritto ad ottenere la ricongiunzione	
	della contribuzione versata nella gestione ex ENPALS	
	con quella maturata quale dipendente dell'Arma dei	
	Carabinieri e l'improponibilità, per carenza di rituale	
	domanda amministrativa, della riliquidazione della	
	pensione con il sistema retributivo;	
	Con decisione n. 195/2024, la I Sez. di Appello aveva	
	riformato la gravata sentenza limitatamente alla parte	
	in cui aveva ritenuto che la richiesta riliquidazione della	
	pensione non era stata preceduta da istanza	
	amministrativa con rinvio innanzi al Giudice di prime	
	cure per la prosecuzione della causa nel merito;	
	Successivamente parte ricorrente riassumeva il giudizio	
	innanzi a questo Giudice in data 11.9.2024 chiedendo	
	che fosse accertato e dichiarato, indipendentemente	
	dalla ricongiunzione, il proprio diritto alla riliquidazione	
	della pensione con applicazione del sistema	
	interamente retributivo ex art. 1, comma 13, l. n.	
	335/1995, potendo vantare, al 31.12.1995, una	
	complessiva contribuzione pari o superiore ad anni 18,	
	ancorché maturata in due differenti gestioni,	
	domandando, infine, la condanna dell'INPS al	
	pagamento dei dovuti arretrati, con vittoria di spese in	
	favore del procuratore antistatario.	
	3	

	Con comparsa del 23.12.2025, si è costituito in giudizio	
	l'INPS per il rigetto del ricorso deducendo che il	
	ricorrente non ha mai impugnato (in forma	
	condizionata) la decisione di accoglimento della seconda	
	domanda subordinata, per cui l'accertamento effettuato	
	con tale decisione relativamente al trattamento	
	pensionistico spettante (pensione mista con	
	applicazione dell'aliquota di rendimento annua del	
	2,445%) risulterebbe intangibile sul presupposto che se	
	il ricorrente fosse stato titolare (ovvero avesse avuto	
	diritto) di trattamento pensionistico interamente	
	retributivo non avrebbe potuto beneficiare della	
	riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 d.p.r.	
	n. 1092/1973.	
	Ha poi eccepito la consumazione del diritto alla	
	ricongiunzione con conseguente impossibilità di	
	computare i contributi ex ENPALS ai fini della	
	riliquidazione della pensione unitamente alla assenza di	
	qualsivoglia domanda di cumulo degli stessi con quelli	
	maturati nella gestione INPS;	
	All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Claudio	
	Parisi per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per	
	l'INPS. L'avv. Parisi si è riportato al contenuto del	
	ricorso, concludendo come in atti ed opponendosi alle	
	deduzioni ed eccezioni formulate dall'INPS nella	

	comparsa di risposta. L'avv. Tellone si è riportato alle proprie difese, concludendo per il rigetto del ricorso.	
	La causa è stata trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dell'invocato diritto di (omissis) alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione del sistema interamente retributivo di cui all'art. 1, comma 13, l. n. 335/1995, con riferimento all'anzianità contributiva maturata in due differenti gestioni per complessivi 18 anni, 2 mesi e 1 giorno.	
	2. In via preliminare, diversamente da quanto prospettato dall'INPS, non si rileva alcun giudicato ostativo, riconducibile alla mancata impugnazione di una delle statuizioni di I grado, attesa la graduazione in ricorso tra la domanda subordinata di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema misto (accolta) e la domanda principale di riliquidazione con il sistema interamente retributivo (respinta), afferenti a sistemi di computo tra loro in rapporto di continenza, considerato, altresì, che in ossequio al principio di soccombenza, parte ricorrente, ha correttamente circoscritto l'appello al solo capo (lesivo) della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di riliquidazione mediante	

sistema retributivo.

3. Venendo al merito della controversia, anche in ragione del vincolo discendente dalla statuizione del Giudice d'Appello, occorre limitare il *thema decidendum* allo scrutinio sulla spettanza del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento mediante sistema retributivo sulla base di una complessiva contribuzione, al 31.12.1995, pari o superiore ad anni 18.

Come noto, per coloro che, come l'attuale ricorrente, presentano contribuzioni accreditate in diverse gestioni, il legislatore ha astrattamente previsto tre diversi istituti (ricongiunzione, totalizzazione e cumulo), tra loro alternativi ed applicabili esclusivamente ad istanza di parte, per poter computare unitariamente ai fini pensionistici varie anzianità di servizio.

L'istituto della ricongiunzione, disciplinata dagli artt. 1 e 2 l. n. 29/1979, ha natura onerosa ed è finalizzato ad ottenere una sola pensione, previa riunificazione di tutti i contributi versati in un'unica gestione previdenziale.

Diversamente, l'istituto della totalizzazione, prevista dall'art. 1 d.lgs. n. 42/2006, è a titolo gratuito e persegue l'obiettivo di cumulare, ai fini della pensione, i periodi assicurativi presenti presso le diverse gestioni previdenziali, ponendo a carico di ciascun Ente la quota

	del trattamento pensionistico di sua spettanza secondo	
	il criterio del <i>pro rata</i> , in proporzione dell'anzianità	
	assicurativa e contributiva maturata dall'interessato	
	presso la gestione medesima; è subordinata alla	
	sussistenza di determinati requisiti (art. 1, comma 1,	
	d.lgs. n. 42/2006): a) il soggetto interessato deve aver	
	compiuto il sessantacinquesimo anno di età e deve far	
	valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti	
	anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica,	
	deve aver accumulato un'anzianità contributiva non	
	inferiore a quaranta anni; b) devono sussistere gli	
	ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità	
	contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per	
	l'accesso alla pensione di vecchiaia.	
	Infine, l'istituto del cumulo delle contribuzioni	
	frammentate, originariamente previsto dall'art. 1,	
	comma 239-248, l. 228/2012 per i soli lavoratori	
	dipendenti ed autonomi iscritti alle varie gestioni INPS,	
	è stato successivamente esteso dall'art. 1, comma 195,	
	l. 232/2016 anche ai liberi professionisti. Tale istituto	
	presenta carattere gratuito e consente a chi abbia	
	versato contribuzione per periodi non coincidenti in due	
	(o più) gestioni previdenziali e che non sia già titolare di	
	trattamento pensionistico autonomo presso una delle	
	predette gestioni di unificare i periodi in questione al	

	fine di conseguire un'unica pensione (art. 1, comma	
	239, 1. n. 228/2012), senza il materiale trasferimento	
	della contribuzione che permane allocata nelle varie	
	gestioni assicurative. Quanto al computo, ciascuna	
	gestione determina “ <i>il trattamento pro quota in rapporto</i>	
	<i>ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le</i>	
	<i>regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla</i>	
	<i>base delle rispettive retribuzioni di riferimento”</i> (art. 1,	
	comma 245). La liquidazione del trattamento è a carico	
	dell'INPS, previa acquisizione delle quote di pensione da	
	parte degli Enti coinvolti nel cumulo (art. 1, comma	
	244).	
	Con particolare riferimento alla vicenda in esame, si	
	rileva la mancanza dei presupposti di applicabilità	
	dell'istituto della ricongiunzione, ancorché oggetto di	
	espresse istanze dell'interessato, per mancato	
	perfezionamento del procedimento di cui all'art. 5 l. n.	
	29/1979 (omesso pagamento del previsto onere	
	economico nei termini stabiliti, con valore di rinuncia	
	alla facoltà di ricongiunzione), nonché per effetto della	
	previsione contenuta nell'art. 4, ai sensi del quale la	
	facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi presso	
	le diverse gestioni previdenziali di cui all'art. 2 può	
	“ <i>essere esercitata una sola volta</i> ” mentre al contrario	
	l'odierno ricorrente ha presentato due domande la	
	8	

	prima nel 2016 e la seconda nel 2018.	
	Con riferimento, poi, all’istituto della totalizzazione,	
	ostano alla sua applicabilità alla fattispecie in rilievo	
	tanto l’assenza di una apposita istanza da parte	
	dell’interessato, quanto la mancanza degli specifici	
	requisiti fissati dalla legge, tra cui il compimento del	
	sessantacinquesimo anno di età.	
	Venendo, da ultimo, all’istituto del cumulo contributivo	
	di cui dell’art. 1, commi 239-248 l. n. 228/2012, anche	
	in questo caso si rileva dagli atti di causa l’assenza di	
	una apposita domanda indirizzata all’Ente	
	previdenziale da parte del ricorrente il quale non ha	
	fornito in proposito alcuna allegazione o prova; peraltro,	
	la domanda di cumulo risulta, ad oggi, non più	
	presentabile essendo il ricorrente cessato dal servizio	
	nel luglio 2018 divenendo poi beneficiario di	
	trattamento pensionistico. In senso ostativo milita,	
	infatti, l’art. 1, comma 239, ai sensi del quale: “...I	
	<i>soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione</i>	
	<i>obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei</i>	
	<i>lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla</i>	
	<i>gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della</i>	
	<i>legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed</i>	
	<i>esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza</i>	
	<i>di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al</i>	
	9	

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, che non siano già titolari trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”.

Né risulta possibile convertire la domanda di ricongiunzione, non andata a buon fine, in domanda di cumulo, in mancanza di una espressa autorizzazione normativa, tenuto conto altresì della natura eterogenea dei menzionati istituti.

Tutti i motivi illustrati ostano, quindi, alla invocata riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, non potendo essere calcolati in favore dell'attuale ricorrente i contributi di 10 mesi e 8 giorni accreditati nella ex gestione ENPALS in quanto non correttamente ricongiunti né oggetto di totalizzazione o cumulo con quelli maturati nella gestione INPS.

4. Pertanto, questo Giudice respinge l'odierno ricorso finalizzato alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo per mancato raggiungimento al 31.12.1995 di una anzianità pari o superiore ad anni 18.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate

come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Campania, in qualità di Giudice unico delle
pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 900,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno
7 gennaio 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 14.01.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale